

Pubblicato il 29/03/2022

N. 00890/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00349/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**

**sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 349 del 2020, proposto da Paesi Etnei s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicolò D'Alessandro e dall'avvocato Nicola Seminara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Seminara in Catania, corso delle Province 203;

***contro***

Comune di San Giovanni La Punta, non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

- del provvedimento prot. 2681 del 21 gennaio 2020 con il quale lo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di San Giovanni La Punta ha denegato il permesso di costruire per un impianto di distribuzione carburanti;
- di ogni altro atto presupposto connesso e/o consequenziale, ivi espressamente incluso il parere ostativo del settore Urbanistica del 28/8/19 prot. 1074/ut, nonché

gli artt. 15 e 20 delle N.T.A. del P.R.G. vigente, laddove interpretati in senso ostativo alla realizzazione di impianti di distribuzione carburanti in Z.T.O. "E".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2022 il dott. Salvatore Accolla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

La società ricorrente esponeva di aver chiesto, con istanza protocollata al SUAP del Comune di S. Giovanni La Punta del 18 giugno 2019, il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti.

In relazione al medesimo intervento la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania aveva rilasciato, con provvedimento prot. 15952 dell'1 agosto 2019, l'autorizzazione di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del Codice dell'Ambiente.

Il SUAP del Comune di S. Giovanni La Punta comunicava, invece, in data 1 ottobre 2019, il preavviso di rigetto; quindi, con il provvedimento impugnato, assunto dopo avere anche richiesto un parere legale, aveva rigettato l'istanza.

Formulava la società ricorrente, avverso tale provvedimento, i seguenti motivi di ricorso.

Anzitutto, il provvedimento sarebbe stato affetto da eccesso di potere derivante dall'erronea lettura degli artt. 15 e 20 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune che, contrariamente a quanto ritenuto dall'Amministrazione, non avrebbero affatto escluso la possibilità di realizzazione di impianti di distribuzione di carburante nella Z.T.O. "*E verde agricolo*".

In tali norme, secondo la società ricorrente, un tale divieto sarebbe stato previsto solo per le Z.T.O. “A” del territorio comunale.

Per il resto, in mancanza del “*Piano comunale di razionalizzazione e ristrutturazione della rete di distribuzione*” espressamente contemplato dal predetto art. 20 delle N.T.A. al P.R.G., ma non ancora approvato dal Comune di San Giovanni La Punta, al di fuori delle ipotesi di vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali sarebbe valso il principio di generalizzata liberalizzazione nella allocazione degli impianti in tutte le zone e sottozone del piano regolatore.

In conclusione, chiedeva l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dei provvedimenti impugnati.

Il Comune di San Giovanni La Punta, benché destinatario di regolare notificazione del ricorso, non si costituiva in giudizio.

All'udienza del 10 febbraio 2020, udite le parti presenti, il Collegio poneva il ricorso in decisione.

## DIRITTO

La società ricorrente impugna il provvedimento con cui il Comune di S. Giovanni La Punta ha rigettato, nonostante il parere favorevole di compatibilità paesaggistica espresso dalla Soprintendenza di Catania, l'istanza di rilascio di un permesso di costruire per la realizzazione un impianto di distribuzione di carburante, ritenuto incompatibile con la localizzazione in zona “*E- Aree per attività agricole*” del Piano Regolatore Generale.

Al fine della risoluzione della controversia è opportuno prendere le mosse proprio da tali previsioni.

Deve, anzitutto, rilevarsi che l'art. 20 delle N.T.A. del Piano Regolatore del Comune di S. Giovanni La Punta, intitolato “*Aree per distributori carburanti*” individua espressamente, quali zone per la realizzazione di tali impianti, le aree per insediamenti produttivi e commerciali (D.1, D.2 e G.1 e G.2), le aree per attrezzature

di interesse comune (A.C) e per parcheggi (P) ai lati della viabilità e quelle di rispetto delle vie di comunicazione (R.V).

L'unico divieto espresso in tale norma riguarda le aree all'interno delle zone A e quelle sottoposte a vincolo di inedificabilità, in relazione alle quali è addirittura prevista l'eliminazione, mediante trasferimento, degli impianti attualmente esistenti. Non è espressamente menzionata, nel medesimo articolo, la possibilità (ma neanche il divieto) di realizzare i distributori in zona E.

Considerata la lacuna, deve farsi riferimento alla posizione espressa dal Consiglio di Stato, generalmente ripresa dalla successiva giurisprudenza e che anche il Collegio ritiene pienamente condivisibile, secondo cui *“la destinazione a verde agricolo di una determinata zona del territorio comunale non osta all'installazione in essa di un impianto di distribuzione di carburante, rientrando tali impianti tra le opere catalogabili lato sensu come opere di urbanizzazione secondaria e infrastrutture complementari al servizio della circolazione stradale, mentre la destinazione agricola di una zona di piano ha, di norma, la finalità di evitare l'ulteriore espansione dell'edilizia residenziale, non precludendo, di conseguenza, l'esecuzione di opere che non determinino ulteriori insediamenti abitativi”* (Cons. Stato, Sez. V, 23 gennaio 2007, n. 192; in termini conformi v., tra le altre, da ultimo Tar Sicilia, Palermo, sez. III, 25/3/2022 n. 1059).

Deve pertanto ritenersi che, all'apposto di quanto ritenuto dall'Amministrazione, la realizzazione degli impianti di carburante, a meno di specifici divieti, nel caso di specie insussistenti, è compatibile con ogni destinazione urbanistica, compresa quella a verde agricolo.

Nel caso in esame assume ulteriore valore la circostanza, riportata dallo stesso ricorrente (seppur non riscontrata dall'Amministrazione che, come riferito, non si è neanche costituita in giudizio) secondo cui non sarebbe stato approvato da parte del Comune, fino al momento attuale, il Piano comunale di razionalizzazione e ristrutturazione della rete di distribuzione di carburante, nel quale avrebbe potuto

essere contenuta ogni ulteriore previsione in merito alla realizzazione di tali strutture nella zona indicata dalla società ricorrente per la realizzazione del proprio intervento. In conclusione, in accoglimento del ricorso, il provvedimento prot. 2681 del 21 gennaio 2020 deve essere annullato.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono, come di regola, la soccombenza in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.

Condanna il Comune di S. Giovanni La Punta al pagamento in favore della società ricorrente delle spese di causa, che liquida in € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Brugaletta, Presidente

Diego Spampinato, Consigliere

Salvatore Accolla, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Salvatore Accolla**

**IL PRESIDENTE**  
**Francesco Brugaletta**

IL SEGRETARIO